

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTI
DI BENI E SERVIZI**

Redatto: S. Massardo 09.12.2024
E. Parodi 09.12.2024
M. Pezzoli 09.12.2024
M. Vacca 09.12.2024

Verificato: F. Dellepiane 11.12.2024
C. Gaggero 11.12.2024
S. Polazzini 10.12.2024

Approvato: E. Castanini 11.12.2024

Versione: 02

Distribuito: Liguria Digitale S.p.A.
Pubblicato sul sito
istituzionale

DATI DI CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Storia del documento				
versione	data	capitolo/paragrafo	modifica apportata	motivo modifica
01	05.02.2019	---	nessuna	---
02	11.12.2024	Intero documento	Modifica della struttura e perfezionamento dei contenuti sulla base delle modifiche normative introdotte dal nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023	Adeguamento al nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023 in vigore dal 01/07/2023

Reperibilità del modulo:

- in formato elettronico LD19APP-CC0018-002

Codice modulo:

- LD19APP-CC0018-002

REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI

INDICE

	Pag.
ART. 1 - PREMESSA.....	4
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
NORME COMUNI.....	7
ART. 3 - SOGLIE EUROPEE E ALTRE SOGLIE ECONOMICHE - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO - LOTTI	7
ART. 4 - STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA CONSIP O SUAR.....	7
ART. 5 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	8
ART. 6 - DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISIZIONE DEL CIG	9
ART. 7 - PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT - SINTEL.....	10
ART. 8 - PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI.....	11
DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	11
ART. 9 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA	11
ART. 10 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO.....	13
ART. 11 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA	14
ART. 12 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	14
ART. 13 - VERIFICHE	15
ART. 14 - AGGIUDICAZIONE	16
ART. 15 - GARANZIE.....	16
ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	16
DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE.....	17
ART. 17 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - DEC.....	17
ART. 18 - MODIFICHE CONTRATTUALI	17
ART. 19 - VERIFICA DI CONFORMITÀ - RISOLUZIONE - RECESSO	18
ART. 20 - PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'ILLEGALITÀ E DELLA CORRUZIONE.....	18
ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	19

ART. 1 - PREMESSA

Liguria Digitale S.p.A. (di seguito “Liguria Digitale”), società ICT in house di Regione Liguria e di tutti gli Enti Pubblici Soci, agisce in qualità di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza qualificata in favore sia degli Enti aderenti sia della stessa società, in conformità alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito D.Lgs. 36/2023 o Codice – che sostituisce il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e alla relativa normativa anche regolamentare attuativa, integrativa e modificativa del Codice, e a tutta la normativa applicabile ai contratti della Pubblica Amministrazione, e, quindi, in base a norme e procedure ad evidenza pubblica o comunque di confronto competitivo per la selezione dei fornitori.

Tale funzione si espleta nell’ambito dei procedimenti di approvvigionamento sopra e sotto la soglia di rilevanza europea, e persegue l’obiettivo, anche attraverso la preliminare attività di aggregazione e omogeneizzazione dei fabbisogni, di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica nonché di condivisione delle soluzioni informatiche e telematiche.

In particolare, Liguria Digitale:

- è **Stazione Appaltante¹ qualificata**, con il massimo livello di qualificazione per gli acquisti di servizi e forniture senza limiti di importo (SF1), a norma dell’art. 63 del Codice²;
- acquisisce i beni e i servizi informatici e telematici (ICT) per la Regione Liguria e i soggetti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci di Liguria Digitale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, a norma degli artt. 10 e 11 della L.R. 42/2006 istitutiva del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR);
- è individuata quale **Centrale di Committenza³ e articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR)**, che fa capo a Regione Liguria (Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria - SUAL - <http://www.suar.regione.liguria.it>), prevalentemente per l’acquisto di beni e servizi informatici (ICT), nonché di apparecchiature elettro-medicali ad alto contenuto tecnologico, a norma degli artt. 1 e 4, con particolare riferimento ai commi 6 e 7, della L.R. 2/2021 e dell’attuativa D.G.R. 354/2021, nell’interesse di uno o più Enti del sistema regionale. La SUAR, istituita a norma dell’art. 13 L. 136/2010, comprensiva delle sue articolazioni funzionali, è Soggetto Aggregatore a norma dell’art. 9 c. 1 d.l. 66/2014 conv. in L. 89/2014 (cfr. delibera ANAC n. 125/2016, 31/2018, 781/2019 e 643/2021, che istituiscono l’Elenco dei soggetti aggregatori, oggi soppresso dal Codice) ed è iscritta nell’Elenco delle Stazioni Appaltanti

¹ Stazione Appaltante: ai sensi dell’art. 1, lett. a), dell’Allegato I.1 al Codice, è Liguria Digitale, che “[...] affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e [...] è comunque tenuta, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”.

² In quanto qualificata, è iscritta, in attuazione di quanto previsto all’art. 63 del Codice e al correlato Allegato II.4, nell’apposito Elenco ANAC (<https://qualificazione-sa.anticorruzione.it/qualificazione>).

³ Centrale di Committenza: ai sensi dell’art. 1, lett. i), dell’Allegato I.1 al Codice, è Liguria Digitale S.p.A., quale “*stazione appaltante [...] che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti [...] e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza*”.

qualificate di diritto a norma dell'art. 63 del Codice. In questo caso, come normato dall'art. 62 comma 7 del Codice, su incarico dell'Ente Committente, Liguria Digitale può procedere con l'espletamento della procedura fino alla stipula del contratto per conto dell'Ente Committente stesso.

Liguria Digitale, in qualità di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza qualificata ai sensi dell'art. 63 del Codice, ha una Struttura Organizzativa Stabile (SOS)⁴, composta dal personale nominato RUP e accreditato come RUP presso ANAC e dal personale inquadrato nella Direzione Procurement.

Nell'ambito del proprio ruolo di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza, Liguria Digitale adotta un **Regolamento** volto a disciplinare -nel contesto del proprio specifico ordinamento interno- le **modalità di conduzione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi in ottemperanza al Codice** ed in particolare dei principi di seguito elencati:

- risultato, fiducia e accesso al mercato;
- buona fede e tutela dell'affidamento;
- conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione;
- applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, correttezza, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nella selezione degli operatori economici;
- prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;
- tempestività dei processi di acquisto con modalità semplificate;
- programmazione e aggregazione dei fabbisogni.

Il presente Regolamento **trova applicazione alle procedure sotto la soglia di rilevanza europea per l'acquisizione di beni e servizi, alle procedure di importo superiore a tale soglia e comunque di tutte le procedure richiamate nel Codice.**

Il presente Regolamento **non trova invece applicazione per:**

- le acquisizioni definite come "**spese economali o minute**", che sono normate da apposito regolamento a cura della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e che devono essere imprevedibili, indifferibili e finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale di Liguria Digitale e rientranti nei limiti di spesa di cui al Regolamento stesso;
- **gli incarichi professionali ad esperti esterni** (incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione), che non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice, ma che avvengono ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) e che, pertanto, sono disciplinati dallo specifico "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni (incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione)" (LD19APP-CC0018-001) cui si rimanda, pubblicato sul sito di Liguria Digitale nella sezione "Stazione Appaltante e Centrale di Committenza / Incarichi Professionali".

⁴ Struttura Organizzativa Stabile (SOS): "*ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture*", organizzativamente definita in Liguria Digitale, quale requisito necessario ai fini della qualificazione di cui all'art. 63 del Codice, come indicato all'art. 6 comma 1 lett. b) e alle Tabelle B e C dell'Allegato II.4 al Codice.

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Codice.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento ottemperano in particolare:

- alle prescrizioni europee di cui alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;
- alle prescrizioni del **D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”**, nonché degli Allegati al Codice stesso, e alla normativa attuativa anche regolamentare del Codice. Tale Codice sostituisce il previgente D.Lgs. 50/2016 ed è applicabile -per quanto espressamente indicato agli artt. 224-229 dello stesso- alle procedure indette a decorrere dal 01.07.2023;
- alle norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi ICT di cui all’art. 26 L. 488/1999, all’art. 58 L. 388/2000, all’art. 1 commi 449-450 L. 296/2006, all’art. 1 d.l. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e all’art. 1 commi 494-520 L. 208/2015, che disciplinano l’obbligo di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;
- all’art. 13 L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modifiche e integrazioni), rubricato “Stazione unica appaltante” (SUA), e al d.p.c.m. del 30 giugno 2011, titolato “Stazione unica appaltante in attuazione dell’articolo 13 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010”; e all’art. 9 d.l. 66/2014, conv. L. 89/2014, rubricato “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”;
- alla normativa in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in osservanza alla L. 190/2012, al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 39/2013, alle deliberazioni assunte dall’ANAC e all’ulteriore normativa anticorruzione di pertinenza;
- alla normativa in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio di cui, in particolare, al D.Lgs. 231/2007 come modificato da ultimo dal D.lgs. 90/2017;
- alle Linee Guida AgID/ACN in materia di sicurezza degli acquisti in ambito ICT;
- alla normativa regionale di Regione Liguria in materia di appalti pubblici, tra cui:
 - L.R. 18 dicembre 2006 n. 42, intitolata “Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria” (SIIR), in particolare gli artt. 10 e 11;
 - L.R. 5 marzo 2021 n. 2 intitolata “Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”, in particolare gli artt. 1 e 4, e relativa normativa anche regolamentare di attuazione (tra cui la D.G.R. 23 aprile 2021 n. 354).

NORME COMUNI

ART. 3 - SOGLIE EUROPEE E ALTRE SOGLIE ECONOMICHE - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO - LOTTI

L'art. 14 del Codice disciplina le **soglie di rilevanza europea** degli importi degli appalti di servizi, forniture e lavori. Tali soglie vengono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea.

Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (tra cui l'imposta sul valore aggiunto - I.V.A.).

L'acquisizione di beni e servizi **al di sopra** delle suddette soglie deve avvenire tramite le **procedure ordinarie**: per "procedure ordinarie" si intendono le procedure che aprono il confronto concorrenziale con il mercato attraverso Bandi di gara a cui dare pubblicità legale a livello europeo come stabilito dal Codice (cfr. artt. **71** gara europea a "procedura aperta" e **72** gara europea a "procedura ristretta", nonché artt. 73, 74 e 75 del Codice) al fine di garantire la massima partecipazione possibile.

L'acquisizione di beni e servizi **al di sotto** delle suddette soglie di rilevanza europea, viene espletata con le modalità previste all'art. **50** del Codice (cfr. artt. 48-55 del Codice), con **affidamento diretto** o **procedura negoziata senza bando**.

L'acquisizione di beni e servizi di **qualsunque importo** può avvenire altrimenti mediante **procedura negoziata senza pubblicazione di un bando** in presenza di determinate **condizioni** legittimanti (cfr. art. **76** del Codice).

Il **valore globale stimato dell'appalto** deve essere calcolato (cfr. art. 14 comma 4 del Codice) sulla base dell'importo totale pagabile (importo massimo stimato), al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), e tenuto conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto di cui all'art. 18 seguente.

Sussiste il **divieto di frazionamento artificioso** dell'appalto, quindi la definizione dell'oggetto, della durata e del metodo di calcolo del valore globale stimato dell'appalto non può essere effettuata per evitare/eludere l'applicazione delle norme relative alle soglie economiche (cfr. art. 14 comma 6 del Codice), intendendosi per tali sia quelle di rilevanza europea sia quelle che legittimano l'affidamento diretto o la procedura negoziata sotto soglia europea.

Al fine di favorire l'accesso delle microimprese e piccole e medie imprese, le Stazioni Appaltanti suddividono gli appalti in **lotti** (cfr. art. 58 del Codice) o motivano la necessità che l'appalto sia costituito da un lotto unico.

ART. 4 - STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA CONSIP O SUAR

Preliminarmente ad ogni acquisto di beni e/o servizi, il RUP provvede a verificare che non esista alcuna Convenzione di cui all'art. 26 L. 488/1999 o Accordo Quadro o altro strumento disponibile stipulato e/o messo a disposizione da Consip S.p.A. o dalla SUAR di Regione Liguria, avente ad oggetto beni/servizi uguali o comparabili con quello oggetto della procedura di affidamento ed idonei a soddisfare il bisogno rilevato.

Qualora fosse disponibile un tale strumento di Consip o della SUAR, il RUP valuta se aderirvi o se assumere i risultati dell'aggiudicazione dello stesso come parametri di riferimento tecnici ed economici per effettuare l'acquisto richiesto.

In caso di mancata adesione o di indisponibilità dello strumento, Liguria Digitale procede ad acquisto autonomo dandone evidenza nella determina a contrarre.

ART. 5 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Nell'ambito di Liguria Digitale, il Responsabile Unico del Progetto (RUP)⁵ è individuato e nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'Allegato I.2 al Codice. In particolare, in conformità anche a quanto normato dall'art. 5 della L. 241/1990, ciascun Dirigente/Apicale di Unità Organizzativa (U.O.) a riporto gerarchico diretto verso il Direttore Generale, anche per il tramite del Vice Direttivo Generale, è RUP per i Progetti di competenza dell'area che presiede, salvo che provveda, con atto di nomina specifico, ad assegnare ad altro dipendente inquadrato nell'U.O. l'incarico di RUP. Fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, il Dirigente/Apicale preposto all'U.O. al cui ambito pertiene il Progetto Pubblico è il RUP.

Con la nomina a RUP si attesta che il soggetto incaricato è:

- dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 15 del Codice e dall'art. 5 dell'Allegato I.2 allo stesso;
- competente dello specifico Progetto Pubblico da realizzare e responsabile a livello organizzativo della voce di spesa relativa.

Salvo l'assenza delle competenze prescritte o il ricorrere di cause di inconferibilità e incompatibilità o di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, a norma della L. 190/2012, del D.lgs. 39/2013, del Codice e di altra normativa di pertinenza e secondo le previsioni specifiche contenute nel PTPCT vigente della Società, complessivamente chiamate "cause ostative", l'istituto di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il RUP presta una dichiarazione con la quale attesta l'assenza di cause ostative e assume l'impegno, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una causa ostativa, a darne notizia al soggetto che ha effettuato la nomina e ad astenersi dalla funzione.

Il nominativo del RUP è indicato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto di servizi e/o forniture, ossia nel bando o nell'avviso di indizione della gara o, in mancanza, nell'invito a presentare offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Il RUP coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Fatti salvi i compiti in materia di programmazione degli acquisti prescritti dal Codice, il RUP svolge tutte le attività che il Codice prevede in capo allo stesso in conformità a quanto previsto dall'Allegato I.2 "*Attività del RUP*" e dall'Allegato II.14 "*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*" al Codice.

A norma dell'art. 15 comma 9 del Codice e in base alle prescrizioni di cui alla L.R. 2/2021 e attuative della stessa, la nomina a RUP **per le attività prestate da Liguria Digitale quale Centrale di Committenza e articolazione funzionale della SUAR** è limitata alle attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, pertanto:

- quando Liguria Digitale svolge, in qualità di Centrale di Committenza per un Ente committente, solo la procedura di affidamento, senza stipulare il relativo Contratto per

⁵ RUP: Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, nominato da Liguria Digitale.

conto dell'Ente, il quale lo stipulerà autonomamente, il RUP di Liguria Digitale è individuato di norma nel Responsabile della Direzione Procurement e i suoi compiti sono limitati alla correttezza del procedimento di affidamento e agli adempimenti di trasparenza correlati all'affidamento medesimo fino al provvedimento di aggiudicazione;

- quando Liguria Digitale, in qualità di Centrale di Committenza per un Ente committente, svolge la procedura di affidamento e stipulerà anche il relativo contratto per conto dell'Ente, il RUP di Liguria Digitale è individuato in via ordinaria.

La **Direzione Procurement** di Liguria Digitale è preposta organizzativamente e in modo stabile alla funzione di Struttura di Supporto Operativo al RUP per la fase di affidamento a norma dell'art. 15 comma 6 del Codice, e opera quale tecnico qualificato nella fase di affidamento che inizia successivamente all'assunzione della determina a contrarre e si conclude con la sottoscrizione del Contratto pubblico o dell'Accordo Quadro, per garantire la conformità amministrativa e giuridica della fase di affidamento/gara. Tutto il personale inquadrato nella Direzione Procurement presta annualmente la dichiarazione con la quale attesta, al momento della stessa, l'assenza di cause ostative e assume l'impegno, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una causa ostativa, a darne notizia al Responsabile di riferimento e al RUP e ad astenersi dalla funzione.

Per le attività di supporto al RUP nella fase di affidamento, il Responsabile della Direzione Procurement può nominare un **Seggio di Gara**, anche ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.2 al Codice, per ogni procedimento di affidamento di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto, composto da 2 membri scelti tra il personale inquadrato nella medesima Direzione. I membri del Seggio di Gara rendono annualmente dichiarazione di assenza di cause ostative quali dipendenti inquadrati a livello organizzativo nella Direzione Procurement.

I **Responsabili di Fase** sono eventuali Responsabili di procedimento che intervengono per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (RP) o per la fase di affidamento (RPA), a norma dell'art. 15 comma 4 del Codice. Il modello organizzativo adottato da Liguria Digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, non prevede la nomina di Responsabili di Fase. Laddove il RUP lo ritenga strettamente necessario in considerazione della complessità del Progetto Pubblico da realizzare e dell'importo sopra soglia europea, può essere nominato un RP e/o un RPA, ferma restando l'unicità del RUP.

ART. 6 - DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISIZIONE DEL CIG

La procedura, atta a soddisfare tutte le necessità di acquisto, si avvia al momento della ricezione da parte della Direzione Procurement della Determina a Contrarre redatta dal RUP oppure della nota del RUP. La nota del RUP, propedeutica a successiva Determina a Contrarre, è rivolta alla Direzione Procurement ed è richiesta -a mero livello procedurale interno- nei casi in cui la determina a contrarre sia unica in quanto attinente ad un affidamento diretto e nei casi in cui occorre procedere previamente alla pubblicazione di un avviso per espletare un'indagine di mercato.

La Determina a Contrarre deve contenere gli elementi minimi costitutivi di cui all'art. 17 commi 1 o 2 del Codice⁶, tra cui il CIG (codice identificativo gara) se già acquisito dal RUP (oppure, nei casi in cui sia richiesto successivamente alla determina a contrarre, il CIG sarà indicato nella documentazione di gara), e ove presente il CUP (codice unico progetto). In particolare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Codice, nel caso di affidamento diretto, la Determina a Contrarre individua l'oggetto, l'importo e l'operatore economico affidatario, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale.

Unitamente alla Determina a contrarre, il RUP indica alla Direzione Procurement i requisiti speciali che intende richiedere ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento/gara, i criteri di selezione delle offerte, trasmette gli eventuali allegati tecnici ed economici di dettaglio, e comunica ogni altra informazione ritenuta necessaria ai fini della presentazione e valutazione dei/delle preventivi/offerte e dell'affidamento da eseguire.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida AgID, in materia di sicurezza degli acquisti in ambito ICT, ogni procedura di acquisto dovrà essere corredata di una scheda di valutazione di analisi del rischio, compilata dal RUP. In riferimento a tale normativa, la Direzione Procurement provvederà a riportare le richieste clausole di *compliance* nei contratti oggetto di affidamento.

ART. 7 - PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT - SINTEL

In ottemperanza all'art. 25 del Codice, Liguria Digitale utilizza una piattaforma telematica di e-procurement (c.d. piattaforma di approvvigionamento digitale: PAD), certificata dall'AgID, per lo svolgimento di tutte le procedure di affidamento.

Con DGR 952 del 24.11.2017 Regione Liguria ha approvato l'Accordo ex art. 15 L. 241/1990 con Regione Lombardia -poi concluso il 15.12.2017- per l'utilizzo da parte di Regione Liguria e degli Enti del sistema regionale -compresa Liguria Digitale- del sistema informatico di e-procurement **Sintel**, di proprietà di Regione Lombardia e gestito da Aria Lombardia S.p.A. (già Arca Lombardia S.p.A. - cfr. DGR di Regione Lombardia 1356 del 11.03.2019) (sito web: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> sezione "Sintel – Piattaforma di e-procurement").

Liguria Digitale, quindi, utilizza Sintel per tutti gli affidamenti.

Sintel, grazie al **Modulo Interoperabilità Appalti (MIAP)**, è piattaforma certificata per la creazione di un appalto, l'acquisizione del CIG e la gestione in interoperabilità di tutti gli adempimenti connessi.

Sintel è la piattaforma utilizzata **per l'espletamento delle procedure d'acquisto**: è necessaria per lo scambio tra richiesta d'offerta e offerta, per lo scambio di comunicazioni elettroniche tra Stazione Appaltante e Operatori Economici partecipanti alle procedure, garantisce la segretezza delle offerte e l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte. Sintel include un "**Elenco Fornitori Telematico**" messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti, costituito da tutti i Fornitori, effettivi o potenziali, che si sono registrati sulla piattaforma per determinate categorie merceologiche e si sono iscritti in tale Elenco.

⁶ Art. 17 "Fasi delle procedure di affidamento" del Codice:

"1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

ART. 8 - PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI

La pubblicazione di quanto obbligatorio per ogni procedura d'acquisto avviene sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e, grazie ai sistemi di interoperabilità con la Piattaforma di e-procurement, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (**BDNCP**) e sulla Pubblicità a Valore Legale (**PVL**) di ANAC.

Il **sito istituzionale** di Liguria Digitale (www.liguriadigitale.it) ha due sezioni destinate alla funzione di Stazione Appaltante tra loro strettamente interconnesse:

- sezione "Stazione Appaltante e Centrale di Committenza";
- sezione "Società Trasparente / bandi di gara e contratti".

Il sito istituzionale della Stazione Appaltante è collegato inoltre alla sezione di Liguria Digitale nel sito della SUAR (www.suar.regione.liguria.it).

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Liguria Digitale e gli operatori economici sono eseguiti sulla piattaforma di e-procurement o utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, come previsto dall'art. 29 del Codice nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005 (CAD).

DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 9 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA

L'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia europea viene espletata con le modalità previste dagli artt. 48-55 del Codice.

Affidamento Diretto.

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice, per beni/servizi di importo inferiore alla soglia stabilita per l'affidamento diretto, si procede mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In questo caso, alternativamente:

- il RUP può indicare già l'Operatore Economico cui rivolgersi, motivando la scelta del soggetto, in quanto in possesso delle competenze necessarie all'esecuzione dell'appalto, fermo restando il rispetto dei principi del Codice, e dunque si procede allo scambio tra richiesta d'offerta e presentazione dell'offerta sulla piattaforma telematica di e-procurement e al conseguente affidamento;
- il RUP può svolgere autonomamente o richiedere che sia svolto un confronto di preventivi tra più Operatori Economici, eventualmente anche sulla piattaforma di e-procurement; il RUP valuta il preventivo migliore e si procede al conseguente affidamento;
- qualora non conosca il mercato di riferimento, il RUP può richiedere che sia svolta un'indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso apposito⁷, per individuare

⁷ L'avviso è pubblicato a firma del Responsabile della Direzione Procurement, e contiene in particolare: i) una sintetica indicazione dell'obiettivo che l'indagine intende raggiungere, corredata delle principali specifiche

possibili Operatori Economici in grado di soddisfare il fabbisogno espresso. Nel caso in cui, a predetto avviso, risponda anche il contraente uscente, si avvierà una procedura negoziata sotto soglia sulla piattaforma telematica di e-procurement.

Negoziata Sotto Soglia.

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice, per beni/servizi di importo superiore alla soglia stabilita per l'affidamento diretto, si procede mediante procedura negoziata senza bando, previa indagine di mercato.

In questo caso l'indagine di mercato è svolta, nel rispetto dell'Allegato II.1 al Codice, attraverso la pubblicazione di un avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse, che è preordinato a conoscere gli Operatori Economici interessati a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata sotto soglia per uno specifico affidamento. L'avviso, pubblicato a firma del Responsabile della Direzione Procurement, contiene in particolare:

- una sintetica indicazione dell'obiettivo che l'indagine intende raggiungere, corredata delle principali specifiche tecniche del bene/servizio da acquisire e del valore economico stimato del fabbisogno;
- l'indicazione del RUP dell'intervento pubblico da realizzare;
- i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per manifestare interesse (requisiti di carattere generale e, ove richiesti, quelli economico-finanziari e/o tecnico-professionali);
- l'indicazione che alla successiva procedura negoziata saranno invitati tutti coloro che avranno correttamente manifestato interesse (oppure l'indicazione del numero minimo/massimo di operatori economici che saranno invitati e le modalità di scelta degli operatori da invitare);
- se già noto, il criterio di aggiudicazione dell'eventuale successiva procedura negoziata;
- le modalità e il termine entro cui trasmettere le manifestazioni di interesse, fissato in almeno 15 giorni, salvo un termine inferiore ma comunque di almeno 5 giorni per motivate ragioni di urgenza;
- la precisazione che, con l'avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento e che lo stesso non genera alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante né alcun diritto o interesse legittimo negli Operatori Economici partecipanti.

Seguirà la procedura negoziata sulla piattaforma di e-procurement, nella quale tutti i soggetti invitati dovranno dichiarare il possesso dei necessari requisiti prescritti nell'avviso.

Rotazione.

L'individuazione degli affidatari deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice, per il quale è vietato affidare ad uno stesso Operatore Economico due contratti consecutivi che abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o nello stesso settore di servizi (comma 2).

Ciò significa che, nel caso di consultazione di più Operatori Economici tramite richiesta di preventivi, è vietato, anche, ricomprendere nella consultazione il contraente uscente (stante il

tecniche del bene/servizio da acquisire e del valore economico stimato del fabbisogno; ii) l'indicazione del RUP dell'intervento pubblico da realizzare; iii) i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per candidarsi; iv) le modalità e il termine entro cui trasmettere le candidature, fissato in almeno 15 giorni, salvo un termine inferiore ma comunque di almeno 5 giorni per motivate ragioni di urgenza; v) la precisazione che, con l'avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento e che lo stesso non genera alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante né alcun diritto o interesse legittimo negli Operatori Economici partecipanti.

divieto di successivo affidamento allo stesso). Nessuna limitazione è posta circa l'affidamento a Operatori Economici già precedentemente consultati ma non risultati affidatari.

A norma del comma 3 dell'art. 49 del Codice, di seguito sono stabilite delle fasce di importo degli affidamenti, in modo che il divieto di affidamento nel rispetto del principio di rotazione si applichi con riferimento a ciascuna fascia:

- fascia 1: fino a € 4.999,99;
- fascia 2: da € 5.000 fino a € 39.999,99;
- fascia 3: da € 40.000,00 fino a € 99.999,99;
- fascia 4: da € 100.000,00 alla soglia di affidamento diretto.

Al fine della determinazione della fascia in cui ricade l'affidamento si rimanda a quanto precisato all'art. 3 del presente Regolamento in tema di divieto di frazionamento artificioso.

Il RUP può derogare al principio di rotazione:

1. qualora l'affidamento sia di importo inferiore a € 5.000,00 (art. 49 comma 6); oppure
2. qualora attestati in modo dettagliato nella motivazione che le ragioni della deroga sono nel caso specifico riferite, in modo concorrente e non alternativo, a (i) la struttura del mercato, (ii) l'effettiva assenza di alternative concorrenziali sul mercato e (iii) l'accurata esecuzione del precedente contratto (art. 49 comma 4); oppure
3. qualora si proceda mediante avviso di indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici ai quali richiedere l'offerta (art. 49 comma 5).

Altri Avvisi.

Liguria Digitale si riserva di utilizzare lo strumento della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato anche al solo fine di vagliare l'assetto del mercato per determinati ambiti/oggetti.

ART. 10 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO

L'acquisizione di beni e servizi di qualunque importo può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando in presenza delle **condizioni legittimanti** di cui all'art. 76 del Codice.

Ove sia possibile procedere ad un confronto tra più Operatori Economici, si procede con una procedura negoziata tra almeno 3 Operatori Economici (cfr. comma 7).

Nei casi in cui non sia possibile individuare più Operatori Economici da consultare, in ragione del presupposto sussistente che legittima la procedura, si procede con lo scambio tra richiesta d'offerta e presentazione dell'offerta sulla piattaforma telematica di e-procurement e il conseguente affidamento diretto all'unico Operatore Economico possibile.

In particolare, nelle ipotesi previste dall'art. 76 comma 2 lett. b) num. 2) e 3), l'impossibilità di procedere ad un confronto fra più Operatori Economici deve essere motivata dal RUP, rispetto al bisogno da soddisfare, sulla base di opportune indagini di mercato o mediante acquisizione di documenti ufficiali. Sopra la soglia economica di affidamento diretto, si procede mediante una consultazione preliminare di mercato: in tal caso si pubblica un avviso, a firma del Responsabile della Direzione Procurement, contenente in particolare: i) una sintetica indicazione dell'obiettivo che l'indagine intende raggiungere, corredata delle principali specifiche tecniche del bene/servizio da acquisire e del valore economico stimato del fabbisogno; ii) l'indicazione del RUP dell'intervento pubblico da realizzare; iii) l'indicazione dell'Operatore Economico che si presume abbia i diritti esclusivi sul bene/servizio da acquisire;

iv) le modalità e il termine entro cui trasmettere le candidature, fissato in almeno 15 giorni, salvo un termine inferiore ma comunque di almeno 5 giorni per motivate ragioni di urgenza; v) la precisazione che, con l'avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento e che lo stesso non genera alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante né alcun diritto o interesse legittimo negli Operatori Economici partecipanti; se a valle di tale avviso non si ricevono candidature, il presupposto di infungibilità si dà per provato.

ART. 11 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA

L'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia europea, in assenza di condizioni legittimanti la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del Codice, deve avvenire tramite le **procedure ordinarie**.

ART. 12 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il RUP, con il supporto della Direzione Procurement, gestisce le operazioni relative alla fase di **verifica della documentazione amministrativa** e all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio.

Con riferimento alle **offerte tecniche/economiche**, si procede come segue.

Nelle procedure di affidamento diretto, il RUP valuta autonomamente il preventivo o i preventivi ricevuti.

Nelle procedure negoziate o europee, il criterio di aggiudicazione è di norma quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salvi i casi in cui sia possibile usare il criterio del minor prezzo, come prescritto dall'art. 108 del Codice (e, per le procedure negoziate sotto soglia, dall'art. 50 comma 4 del Codice).

Nelle procedure negoziate o europee da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, la valutazione di conformità delle offerte economiche alle prescrizioni della procedura è **effettuata dal RUP con il supporto del Seggio di Gara**, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, fermo l'art. 7 comma 1 lett. f) dell'Allegato I.2 al Codice.

Nelle procedure negoziate o europee da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è svolta da una **Commissione Giudicatrice** composta da esperti nel settore dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 del Codice (e, per le procedure negoziate sotto soglia, dell'art. 51 del Codice).

Il RUP chiede la nomina della Commissione Giudicatrice e, atteso che il RUP può far parte della Commissione e limitatamente alle procedure sotto soglia europea presiederla, la nomina è effettuata dai Soggetti aziendali legittimati in applicazione delle disposizioni normative.

La Commissione Giudicatrice di norma è composta e presieduta da dipendenti di Liguria Digitale o dell'Ente committente la procedura.

I membri della Commissione Giudicatrice possono essere richiesti alla SUAR. In caso di Commissari dell'Ente committente o della SUAR, la richiesta è formulata dalla Direzione Procurement verso la SUAR o l'Ente ed è a cura di SUAR e/o dell'Ente committente indicare a Liguria Digitale i nominati da sorteggiare e/o incaricare.

La nomina avviene nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità, incompatibilità e onorabilità e in assenza di conflitto di interesse. Pertanto ogni soggetto nominato

presidente/membro della Commissione dovrà rendere dichiarazione con la quale attesta, al momento della stessa, l'assenza di cause ostative e assume l'impegno, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una causa ostativa, a darne notizia al Soggetto che ha effettuato la nomina e ad astenersi dalla funzione.

In ogni caso alla nomina della Commissione per le procedure di cui all'Allegato B della D.G.R. 354/2021 si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 2/2021 in materia di SUAR.

In assenza di figure professionali aventi i requisiti specifici richiesti, i Commissari potranno essere individuati al di fuori dell'ambito del sistema pubblico in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili.

Il RUP effettua la **verifica di congruità delle offerte e l'eventuale verifica sulle offerte anormalmente basse**. Tale verifica è effettuata con il supporto del Seggio di Gara o della Commissione Giudicatrice, ove nominati rispettivamente in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e in tale fase il RUP può avvalersi del supporto tecnico della Direzione Human Resources nell'eventuale verifica del costo della manodopera.

La **proposta di aggiudicazione** è disposta in favore del Concorrente che ha presentato l'offerta risultata prima in graduatoria.

ART. 13 - VERIFICHE

Per gli **acquisti di importo inferiore a € 40.000,00**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 comma 1 del Codice, Liguria Digitale effettua i controlli propedeutici all'affidamento sull'Operatore Economico che sarà affidatario/aggiudicatario con le seguenti modalità:

- richiede agli Operatori Economici di attestare -con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 445/2000- il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nella procedura;
- procede, comunque, prima della stipula del contratto, ad acquisire in capo all'Operatore Economico che sarà affidatario:
 - eventuali annotazioni iscritte nel Casellario tenuto dall'ANAC;
 - il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- verifica le dichiarazioni, effettuando verifiche complete sul possesso dei requisiti, a campione sul primo e sul terzo affidamento di ogni mese che non riguardi un operatore economico per il quale sono ancora valide le verifiche, nel qual caso si procede con le verifiche sull'affidamento immediatamente successivo.

Per gli **acquisti di importo pari o superiore a € 40.000,00**, Liguria Digitale effettua i controlli propedeutici all'affidamento sull'Operatore Economico che sarà affidatario/aggiudicatario, effettuando tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti in capo all'Operatore Economico affidatario/aggiudicatario.

Le verifiche di legge sono effettuate tramite il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)** messo a disposizione dall'ANAC e/o tramite l'interrogazione degli Enti Certificanti competenti.

Le verifiche espletate nell'ambito di una procedura di affidamento potranno essere utilizzate per ogni successivo affidamento rientrante nel periodo di validità delle stesse.

L'Operatore Economico con la sottoscrizione del contratto (che conterrà le relative disposizioni) prende atto ed accetta che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei

requisiti autocertificati e prescritti ai fini dell'affidamento, il Contratto si risolverà e Liguria Digitale procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Qualora venga attestata la non veridicità di una dichiarazione resa dall'Operatore Economico ai sensi del d.P.R. 445/2000, Liguria Digitale procede altresì con l'incameramento dell'eventuale garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, con l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, e agli altri adempimenti di cui all'art. 52 comma 2 del Codice.

ART. 14 - AGGIUDICAZIONE

Ad esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all'Operatore Economico individuato per un affidamento diretto o risultato primo in graduatoria in una procedura negoziata sotto soglia o di gara europea, salvo deroghe di legge, è disposto l'affidamento/aggiudicazione, che è immediatamente efficace e non equivale ad accettazione dell'offerta (cfr. art. 17 commi 5-6 del Codice).

ART. 15 - GARANZIE

All'Operatore Economico partecipante e/o affidatario delle procedure di cui al presente Regolamento potrà essere richiesta la garanzia provvisoria e/o definitiva, in conformità rispettivamente agli artt. 106 e 117 del Codice e, nel sotto soglia, all'art. 53 del Codice.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione/affidamento (cfr. art. 17 comma 7 del Codice), la Direzione Procurement, previa acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipula, procede alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme prevista dalla legge.

Quando Liguria Digitale svolge, in qualità di Centrale di Committenza per un Ente committente, solo la procedura di affidamento, senza stipulare il relativo Contratto per conto dell'Ente, Liguria Digitale, a seguito dell'aggiudicazione/affidamento, predispone l'Accordo Quadro e/o la proposta di fornitura per l'Amministrazione committente dove sono sintetizzate le informazioni riguardanti la procedura adottata (tipo di procedura, numero di Operatori Economici partecipanti, CIG, ecc.) e le relative risultanze (Operatore Economico affidatario/aggiudicatario, importo di affidamento/aggiudicazione, offerta pervenuta, ecc.); dopodiché il RUP dell'Ente aderente sarà tenuto ad acquisire il CIG derivato dal CIG acquisito da Liguria Digitale e conseguentemente l'Ente procederà alla stipula autonomamente e sarà responsabile degli adempimenti di trasparenza relativi all'esecuzione contrattuale.

La stipula del contratto avviene ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Gli atti contrattuali sono sottoscritti per Liguria Digitale sulla base del sistema di procure aziendali conferite con atto pubblico e depositate presso la Camera di Commercio di Genova.

I contratti sottoscritti da Liguria Digitale in esito alle procedure di acquisto definiscono le clausole contrattuali applicabili anche attraverso il richiamo alla documentazione di affidamento/gara e al preventivo/offerta dell'Operatore Economico risultato affidatario/aggiudicatario.

Ai contratti si applicano altresì, salvo ove espressamente derogato da clausole presenti nei contratti/ordini medesimi, le **"Condizioni Generali di appalto di fornitura di beni e di servizi"**

adottate da Liguria Digitale (LD19APP-CC0019-001), pubblicate sul sito istituzionale nella sezione “Stazione Appaltante e Centrale di Committenza / Acquisti”.

Inoltre, fa parte integrante e sostanziale del contratto anche il “**Patto di integrità** tra Liguria Digitale S.p.A. e l’Operatore Economico partecipante alla procedura di affidamento di contratti pubblici e/o aggiudicatario del contratto pubblico” (LD22APP-CC0013-001), che costituisce altresì requisito ai fini dell’ammissibilità degli Operatori Economici alle procedure di acquisto, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Stazione Appaltante e Centrale di Committenza / Acquisti” e nella sezione “Società trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione”.

Infine, fa parte integrante e sostanziale del contratto anche l’“**Informativa Privacy** ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 - GDPR per i fornitori”, pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Stazione Appaltante e Centrale di Committenza / Acquisti”.

DISPOSIZIONI SULL’ESECUZIONE

ART. 17 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - DEC

In ottemperanza all’art. 114 commi 7 e 8 del Codice, all’art. 8 commi 3-4 dell’Allegato I.2 al Codice e all’art. 32 dell’Allegato II.14 al Codice, ai fini dell’esecuzione di contratti di beni e servizi di Liguria Digitale, le funzioni e i compiti del **Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)** sono svolti, di norma, dal RUP, salvi i casi in cui il Codice stesso prevede che il DEC debba essere diverso dal RUP (cfr. art. 32 dell’Allegato II.14 al Codice).

Il DEC, quando deve essere diverso dal RUP, è nominato, su proposta del RUP, dai Soggetti azialmente legittimati in applicazione delle disposizioni normative. Il DEC nominato rende dichiarazione con la quale attesta, al momento della stessa, l’assenza di cause ostative e assume l’impegno, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico sopraggiunga una causa ostativa, a darne notizia al soggetto che ha effettuato la nomina e ad astenersi dalla funzione.

Dopo che il contratto è stato stipulato, il RUP, avvalendosi del supporto del DEC ove nominato, assicura che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione/affidamento, e tal fine provvede a tutti gli adempimenti correlati.

Il DEC, ove nominato, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

Il RUP, con il supporto del DEC ove nominato, cura i procedimenti e i correlati adempimenti finalizzati ad apportare, ove necessario, modifiche o varianti contrattuali, a raggiungere accordi bonari e transazioni, ad aderire alle determinazioni dei collegi consultivi tecnici o a recedere da o a risolvere il contratto di appalto.

ART. 18 - MODIFICHE CONTRATTUALI

È possibile procedere alle modifiche contrattuali in conformità a quanto disposto dall’art. 120 del Codice, previa adeguata motivazione delle ragioni che giustificano tale esigenza.

In particolare, se il contratto stipulato prevede opzioni ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a) del Codice, o la possibilità di proroga ai sensi dell’art. 120 comma 10 del Codice, o di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120 comma 11 del Codice, o variazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 120 comma 9 del Codice, l’esercizio dovrà essere

formalizzato con successivo atto puntuale (che manterrà lo stesso CIG del contratto iniziale) a fronte di una richiesta del RUP alla Direzione Procurement.

ART. 19 - VERIFICA DI CONFORMITÀ - RISOLUZIONE - RECESSO

Il RUP -o il DEC ove nominato- procede ad effettuare la verifica di conformità o di regolare esecuzione di cui all'art. 116 (e, nel sotto soglia, art. 50 comma 7) del Codice e agli art. 36-38 dell'Allegato II.14 al Codice, nelle modalità di cui agli artt. 11, 12 e 14 delle Condizioni Generali citate.

Il RUP -con il supporto del DEC ove nominato- valuta la necessità di procedere alla **risoluzione** del contratto di cui all'art. 122 del Codice o al **recesso** dal Contratto di cui all'art. 123 del Codice, nelle modalità di cui rispettivamente agli artt. 24 e 25 delle Condizioni Generali citate.

La fatturazione e il pagamento avverranno a norma dell'art. 125 del Codice e dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, come indicato all'art. 22 delle Condizioni Generali citate.

ART. 20 - PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'ILLEGALITÀ E DELLA CORRUZIONE

L'Operatore Economico, al fine di poter essere ammesso a contrattare con Liguria Digitale:

- dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità tra Liguria Digitale S.p.A. e l'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento di contratti pubblici e/o aggiudicatario del contratto pubblico" (LD22APP-CC0013-001), pubblicato sul sito istituzionale (sezione Società trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione, e sezione Centrale di Committenza / Acquisti), e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del contratto;
- dichiara di aver preso visione del "Codice Etico approvato dall'Amministratore Unico di Liguria Digitale" (di seguito "Codice Etico") e pubblicato sul sito istituzionale della stessa Liguria Digitale www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/modello di organizzazione, gestione e controllo -ex D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001/Codice Etico) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti;
- dichiara, inoltre, di prendere visione e di impegnarsi a porre in essere comportamenti conformi a:
 - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (di seguito "PTPCT"), ivi inclusi i suoi aggiornamenti, adottato da Liguria Digitale in osservanza alla Legge 190/2012 e pubblicato sul sito istituzionale (sezione Società Trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza);
 - il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231"), ivi inclusi i suoi aggiornamenti, adottato da Liguria Digitale e pubblicato sul sito istituzionale (sezione Società Trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/modello di organizzazione, gestione e controllo -ex D.lgs. 231 dell'8 giugno

2001/Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001).

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra o la violazione degli stessi determina a carico dell'Operatore Economico e a seconda del momento in cui si verifica: l'esclusione dalla procedura di affidamento; la risoluzione *ipso iure* e con effetto immediato del contratto per grave inadempimento, con incameramento della garanzia definitiva.

ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione da parte del Direttore Generale di Liguria Digitale.

Entra in vigore dall'approvazione stessa, in assenza di rilievi e/o osservazioni.

L'adozione del presente Regolamento e le sue successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche che incidano sui principi ad esso sottesi e sulle modalità di regolamentazione degli approvvigionamenti ivi descritte) sono di competenza della Direzione Procurement.

Sono altresì di competenza della Direzione Procurement tutte le modifiche di carattere meramente formale, quale l'inserimento di annotazioni o precisazioni utili a favorire la leggibilità e fruibilità del Regolamento o ad assicurarne la coerenza con eventuali variazioni apportate all'Organigramma aziendale.

In caso di aggiornamenti normativi e/o di disposizioni speciali che siano contrastanti con disposizioni del presente regolamento, il regolamento medesimo deve intendersi inapplicabile per la parte contrastante e sostituito dalle disposizioni di legge vigenti.

La pubblicità del presente Regolamento e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è assicurata dalla relativa pubblicazione sul sito istituzionale di Liguria Digitale www.liguriadigitale.it, sezione "Stazione Appaltante e Centrale di Committenza / Acquisti".

Il Regolamento previgente, applicabile alle procedure indette a norma del D.Lgs. 50/2016, rimane pubblicato sul sito istituzionale nella medesima sezione.